



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Divieto di dimora: ultime sentenze

Autore: Redazione | 14/09/2021



Le ultime sentenze su: atti persecutori dello stalker; misure cautelari personali; richiesta di revoca della misura cautelare del divieto di dimora.

Divieto di dimora nel luogo di domicilio o di lavoro

In tema di misure cautelari personali, è legittima l'applicazione del divieto di dimora in relazione al luogo in cui l'indagato abbia fissato il proprio domicilio o svolga l'attività lavorativa, dovendo operarsi un necessario bilanciamento dei diritti personali all'abitazione e al lavoro con le esigenze di cautela espressamente previste dall'art. 283, comma 5, c.p.p..

Cassazione penale sez. V, 18/11/2020, n.174

Sostituzione arresti domiciliari con il divieto di dimora

È abnorme, in quanto emesso al di fuori di qualsivoglia modello processuale e, perciò, del tutto avulso dal sistema, il provvedimento, di rigetto della richiesta di emissione di mandato di arresto europeo per finalità processuali, che non si limiti a verificare l'esistenza del provvedimento restrittivo e la presenza del destinatario nel territorio di altro Stato membro dell'Ue, ma distingua a seconda che l'ordinanza, cui si deve dare esecuzione all'estero, abbia disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, sottoponendo, altresì, a verifica l'attualità delle già riconosciute esigenze di cautela.

(Fattispecie in cui il g.i.p. aveva respinto la richiesta di emissione di m.a.e., sostituendo la misura degli arresti domiciliari con quella del divieto di dimora per l'indagato).

Cassazione penale sez. III, 23/01/2020, n.13620

Stalking condominiale e divieto di avvicinamento

Nel caso di stalking condominiale, l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa deve essere calibrata conciliando la prospettiva di tutelare la persona offesa con un adeguato ma non eccessivo sacrificio della libertà del responsabile, onde non può trasmodare in una

limitazione di un diritto fondamentale, quale quello collegato all'uso della propria abitazione (da queste premesse la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza cautelare che, con lo stabilire il divieto di avvicinamento entro la distanza di cinquanta metri, finiva con l'Impedire all'indagato la possibilità di accedere alla propria abitazione, in termini tali da avere costruito una misura cautelare diversa e più grave - il divieto di dimora - in assenza di rituale richiesta del pubblico ministero).

Cassazione penale sez. V, 09/09/2019, n.3240

Divieto di dimora: può estendersi ad ambiti territoriali provinciali o regionali

Il "divieto di dimora" di cui all'art. 283, comma 1, c.p.p., non deve necessariamente limitarsi ad un Comune o frazione di esso (come si verifica invece nel caso dell'"obbligo di dimora" previsto nel comma 2 del medesimo articolo), ma può estendersi anche ad ambiti territoriali più vasti, quali la provincia o la regione, purché specificamente individuati e logicamente collegati alle esigenze cautelari.

Cassazione penale sez. IV, 14/05/2019, n.27476

Violazione della sorveglianza speciale con divieto di dimora

Non sussiste il reato di violazione della **sorveglianza speciale** con divieto di dimora se non vi sia un accertamento sulla dell'**effettivo domicilio del prevenuto**.

Tribunale Napoli sez. I, 30/10/2018, n.11884

Divieto di dimora nel Comune in cui ha sede il tribunale

Non sussiste il **legittimo impedimento a comparire all'udienza dibattimentale** dell'imputato sottoposto alla misura del divieto di dimora nel comune in cui ha sede il tribunale precedente quando lo stesso non abbia chiesto

l'autorizzazione al giudice competente per partecipare all'udienza.

Grava sull'imputato che abbia ricevuto regolare **notifica del decreto di citazione** per il **giudizio**, e che sia sottoposto a misura coercitiva di obbligo o divieto di dimora, l'onere di attivarsi tempestivamente per ottenere l'autorizzazione e di comunicare al giudice precedente la propria volontà di presenziare all'udienza.

Cassazione penale sez. III, 21/06/2018, n.43626

Violazione divieto di comunicazione con le persone offese

La trasgressione al **divieto di comunicazione con le persone offese**, inglobato nel provvedimento di divieto di dimora, che concreta la fattispecie addebitata, in una delle sue modalità attuative, autorizza la configurazione di una delle manifestazioni dei **maltrattamenti aggravati**, potendo la prova di esse desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente, che ha rivolto alle vittime messaggi vocali minacciosi, e messaggi dai contenuti infamanti pubblicati su Facebook.

Questi ultimi costituiscono documenti e mezzo invasivo di comunicazione, che oltrepassa la vicinanza fisica con la vittima e permane come atteggiamento inquietante ancor più presente nella **sfera di libertà ed autonomia del destinatario**. Si caratterizza sul piano della interazione tra il mittente e il destinatario - in relazione al profilo saliente dell'oggetto giuridico della norma incriminatrice - per la incontrollata possibilità di intrusione, immediata e diretta, del primo nella sfera delle attività del secondo.

Cassazione penale sez. VI, 22/05/2018, n.57870

Il divieto di dimora per atti persecutori

Lo **stato di tensione e disagio psicologico** venutosi a creare nella relazione di vicinato non basta a far scattare il divieto di dimora per gli atti persecutori dello stalker, se la sua condotta non ha determinato un cambiamento di abitudini di vita dei vicini.

Cassazione penale sez. V, 25/01/2017, n.12799

Divieto di dimora e obbligo di presentazione alla pg

Nella previsione di cui all'art. 276 c.p.p., relativa alla **trasgressione delle prescrizioni** inerenti ad una **misura cautelare**, rientrano, per il **principio di tassatività**, solo le inosservanze agli obblighi espressamente previsti nel provvedimento cautelare e non anche ogni condotta, ancorché costituente reato, genericamente elusiva della finalità perseguita con l'imposizione del provvedimento limitativo della libertà personale.

(Fattispecie in cui la Corte, ritenendo irrilevante agli specifici fini previsti dall'art. 276 c.p.p. la circostanza che l'indagato, sottoposto alla misura del divieto di dimora e dell'obbligo di presentazione alla p.g., avesse commesso, senza trasgredire le prescrizioni, il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha precisato che il fatto avrebbe potuto tuttavia assumere rilievo, ex art. 299 c.p.p., per sostituire la misura, atteso l'aggravamento delle esigenze di cautela, fermo restando i limiti posti dall'art. 280, comma 2, c.p.p.).

Cassazione penale sez. VI, 21/10/2015, n.43971

Misure cautelari interdittive nei confronti di imputati o indagati

Nei reati contro la pubblica amministrazione il giudizio di prognosi sfavorevole sulla **pericolosità sociale dell'incolpato** non è di per sé impedito dalla circostanza che l'indagato abbia dimesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata, purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione sulle circostanze di fatto che rendono probabile che l'agente, pur in una diversa posizione soggettiva, possa continuare a porre in essere condotte antiggiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso.

(Annullata, nella specie, l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare del divieto di dimora, atteso che il provvedimento si era limitato a

desumere la sussistenza delle esigenze cautelare senza individuare in concreto il pericolo di reiterazione, la cui esistenza veniva solo apoditticamente enunciata per il fatto che l'indagato, pur a seguito delle **dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio regionale**, rivestiva ancora, allo stato, una carica istituzionale - di consigliere regionale - dalla quale era stato solo temporaneamente e provvisoriamente sospeso).

Cassazione penale sez. VI, 12/03/2015, n.11642

Adeguatezza della misura cautelare del divieto di dimora

Deve essere annullata per **vizio di motivazione la decisione dei giudici** del merito laddove hanno confermato l'adeguatezza della **misura cautelare** del divieto di dimora pur a fronte di una circostanza di fatto - la ripresa della convivenza tra l'imputato e la compagna - che mina in radice il senso della misura stessa, privandola di ogni significato.

Cassazione penale sez. III, 30/01/2015, n.9240

Divieto di dimora e obbligo di dimora con divieto di allontanarsi dall'abitazione

In tema di **misure cautelari personali**, il giudice può legittimamente sostituire il divieto di dimora con l'obbligo di dimora con divieto di allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno, anche quando si pronuncia su **richiesta di revoca presentata dall'indagato**, in quanto sussiste equivalenza normativa tra le due misure, sotto il profilo della loro gravità astratta, essendo le stesse entrambe previste e disciplinate nell'art. 283 c.p.p.

Cassazione penale sez. VI, 28/11/2014, n.50392

Legittima l'applicazione del divieto di

dimora

È legittima l'adozione nei confronti di uno stesso soggetto di **misure coercitive** fra loro ontologicamente incompatibili, con l'unica conseguenza che, ai sensi del comma 5 dell'art. 297 c.p.p., la misura applicata per ultima comincerà a decorrere cessati gli effetti della prima.

(Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione del divieto di dimora nei confronti di soggetto già destinatario di provvedimento di obbligo di dimora nello stesso luogo).

Cassazione penale sez. I, 21/11/2012, n.48375

Arresti domiciliari sostituiti con il divieto di dimora

In tema di misure cautelari, l'interesse dell'indagato ad impugnare permane anche nel caso in cui, nelle more del procedimento "de libertate", la **misura cautelare originaria** sia stata sostituita con altra meno afflittiva - nella specie arresti domiciliari sostituiti con il divieto di dimora - se i motivi dell'impugnazione hanno ad oggetto l'esistenza dei presupposti applicativi indicati dagli art. 273 e 280 cod. proc. pen., poiché tali condizioni di applicabilità devono essere verificati in relazione a qualsiasi specie di provvedimento coercitivo.

Cassazione penale sez. II, 18/05/2012, n.31556